

La cessione della quota del socio accomandatario

INFORMATIVA N. 02 - 02 GENNAIO 2025

di Alfonso Sica

In questa informativa ...

La società in accomandita semplice, una forma di società di persone più diffusa rispetto alla società in nome collettivo, presenta caratteristiche simili a quelle delle società di capitali grazie al ruolo del socio accomandante, il quale, con la sua responsabilità limitata, funge da collegamento tra le due tipologie. Si tratta di una struttura molto flessibile che continua a ricevere attenzioni dal contesto economico nazionale per questa sua peculiarità.

Con l'entrata in vigore del CCII, sono state introdotte alcune importanti novità sia riguardo agli assetti organizzativi richiesti ai soci accomandatari sia per quanto riguarda il diritto all'informazione ampliato per gli accomandanti. Nel presente contributo, in particolare, si propone una disamina relativa agli aspetti salienti riguardanti la cessione della quota da parte del socio accomandatario.

Cenni storici sulla società in accomandita semplice

La società in accomandita semplice ha origini antiche, risalenti alla commenda, un tipo di contratto in cui uno dei partecipanti non desiderava o non poteva apparire direttamente. Questo comportava l'affidamento della gestione dell'affare a un terzo, con la partecipazione ai profitti e, limitatamente al valore dei beni conferiti, alle perdite. Nel corso del tempo, tali accordi hanno subito diverse modifiche fino a giungere alla formulazione attuale prevista dal Codice civile.

Le caratteristiche specifiche della società in accomandita semplice


Gli aspetti distintivi di questa forma societaria sono delineati nell'art. 2313 del Codice civile:



*"Nella società in accomandita semplice i **soci accomandatari** rispondono **solidalmente e illimitatamente** per le obbligazioni sociali e i **soci accomandanti** rispondono **limitatamente alla quota conferita**. Le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni".*

Analizzando il testo si evidenzia la **necessaria coesistenza delle due tipologie di soci, gli accomandatari e gli accomandanti**, ognuna con **diverse modalità di responsabilità e con il divieto di emissione di azioni**.

La presenza di queste due categorie all'interno dello stesso contesto societario è ciò che distingue questo tipo di società dalle altre forme collettive. Il **divieto di emettere azioni** serve a **chiarire la differenza tra la società in accomandita semplice e quella in accomandita per azioni**.



Il diverso potere gestionale presente nella società in accomandita semplice



La **varietà di soci** e il **diverso grado di responsabilità** caratterizzano questo tipo di società, evidenziando l'importante distinzione tra due categorie di soci (accomandanti e accomandatari), i quali possiedono **poteri diversi** e sono soggetti a **regimi di responsabilità differenti**.

La distinzione stabilita dall'art. 2313 del Codice civile ha un impatto anche a livello interno, poiché la facoltà di **amministrazione** può essere **conferita esclusivamente ai soci accomandatari**, in base alla diversa relazione tra potere e rischio.

Questa disposizione legislativa intende **combinare alcune caratteristiche tipiche delle società di capitali** riguardanti la **responsabilità limitata** con quelle delle **società di persone**, le quali offrono **maggiore flessibilità nella costituzione** e gestione rispetto alle norme più rigide applicabili, invece, agli enti dotati di personalità giuridica.

Al potere di rappresentanza e gestione riconosciuto solo all'accomandatario si contrappone il **limite proprio dell'accomandante**: i soci accomandanti, infatti, **non hanno la possibilità di concludere o trattare affari a nome della società** se non tramite una procura speciale per l'operazione specifica da effettuare.



La **responsabilità del socio accomandatario è personale e diretta**, ma, in applicazione del principio del *beneficium excussionis*, assume un **carattere sussidiario**. Questo implica che il **creditore dovrà prima escutere il patrimonio sociale** e, qualora questo dovesse risultare **insufficiente**, potrà **rivalersi sul socio accomandatario**, aggredendo i suoi beni personali.

L'amministratore non socio

Sia la dottrina che la giurisprudenza concordano nel ritenere che non sia possibile affidare a soggetti esterni l'amministrazione di una società in accomandita semplice, in base a quanto stabilito dall'art. 2318, secondo comma, del Codice civile:



"(...) L'amministrazione della società può essere conferita soltanto ai soci accomandatari".

I non soci possono al massimo assumere il **ruolo di institore o procuratore sotto la supervisione e il controllo dell'accomandatario**, a riprova dell'importanza e dell'esclusività del ruolo di quest'ultimo.

Il socio accomandatario persona fisica

La figura del socio accomandatario rappresenta una delle due categorie di soci nella società in accomandita semplice. In particolare, questo soggetto:

- è **responsabile illimitatamente** per le obbligazioni sociali
- deve rispettare il **divieto di concorrenza nei confronti della società**.

Egli ha la **rappresentanza della società**, e può ricevere un compenso per l'attività svolta **solo se tale possibilità è espressamente prevista nell'atto costitutivo**.

In assenza di questa specifica indicazione, si presume che l'opera prestata alla società sia gratuita.



*Sebbene questa precisazione possa sembrare superflua in presenza di un unico socio accomandatario, è **consigliabile includerla nell'atto costitutivo quando ci sono più soci accomandatari**. Diversamente, uno di essi potrebbe richiedere un compenso al termine del mandato amministrativo, potenzialmente danneggiando gli altri soci accomandatari.*

Le **competenze** richieste al socio accomandatario all'interno della società sono varie e comprendono non solo le **attività tipiche di gestione**, ma anche compiti specifici quali il **controllo e la vigilanza** sugli assetti adeguati.

I **doveri e obblighi degli accomandatari** amministratori possono essere riassunti come segue:

- rappresentanza della società nei confronti dei terzi e in giudizio;
- gestione dell'attività economica;
- gestione e tenuta regolare della contabilità;
- redazione e comunicazione del bilancio d'esercizio agli accomandanti;
- monitoraggio del sistema di controllo interno.

Per il **mancato adempimento** di questi doveri od obblighi, l'accomandatario amministratore **risponde sia a titolo personale che nella sua qualità**.

L'accomandatario persona giuridica

A differenza dell'impossibilità di nominare un soggetto terzo come amministratore della società, è possibile che il ruolo dell'accomandatario venga ricoperto da una **società di capitali**.



*In questo scenario, nel caso in cui vi sia un **unico accomandatario persona giuridica**, essa avrà anche la **responsabilità dell'amministrazione e della rappresentanza della società**.*

Le questioni derivanti da questa possibilità sono molteplici e alcune sono ancora irrisolte.

In pratica, ciò implica che una **persona giuridica** assuma il ruolo di **accomandatario amministratore**, cosa che potrebbe avvenire conferendo la **carica di amministratore allo stesso soggetto che ricopre la medesima carica nella società di capitali**.

Inoltre, essendo l'accomandatario una persona giuridica, sarebbe **possibile conferire l'incarico a qualcuno che non sia socio**.

Tuttavia, sebbene questa opzione sia teoricamente praticabile, presenta vari ostacoli di difficile superamento.

L'autore ritiene personalmente che questa ipotesi non sia percorribile poiché non consentita dal Codice civile. Alcuni studiosi (Cottino Gastone, Sarale Marcella, Weigmann Roberto - Trattato di diritto commerciale volume III) sostengono che, qualora l'**amministrazione** della società venga affidata a un **soggetto non socio**, possano applicarsi le norme sul **mandato**.

Il **mandato** è un contratto mediante il quale una parte, definita mandatario, si impegna a compiere uno o più atti giuridici per conto di un'altra parte, chiamata mandante (art. 1703 del C.c.).

Pertanto, esso presenta le seguenti **caratteristiche**:

- è **consensuale**, poiché per la sua validità è sufficiente l'accordo tra mandante e mandatario;
- ha **effetti obbligatori**;
- **implica rappresentanza**, in quanto il mandatario può operare in nome e per conto del mandante grazie al potere conferitogli tramite procura;
- è **speciale** quando il mandatario possiede solo specifici poteri relativi a determinati beni.



Di conseguenza, **il mandatario agisce sempre su incarico e nei limiti stabiliti dal mandante**. Questa situazione potrebbe **non adattarsi adeguatamente alle responsabilità civili e penali legate alla gestione della società**, che riflettono la figura dell'amministratore piuttosto che quella del mandatario. Inoltre, tale impostazione **potrebbe essere interpretata come una delega all'amministrazione da parte di un soggetto già a sua volta delegato**: "delegato delegare non potest".

Un **ulteriore aspetto da considerare** è il **possibile deterioramento del rapporto fiduciario tra l'accomandatario e l'accomandante**. Infatti, l'accomandante ripone fiducia direttamente nella società accomandataria e non verso un terzo nominato da quest'ultima, soprattutto se dotato di poteri incerti e delegati.

Il trasferimento della quota del socio accomandatario

Considerando le questioni emerse e le possibili implicazioni, risulta evidente che la **cessione della quota** da parte del socio accomandatario riveste un'**importanza significativa per la società**.

Il Codice civile non prevede una regolamentazione specifica riguardo al trasferimento della quota di partecipazione del socio accomandatario.

Tuttavia, tale cessione **può generare diversi effetti societari** a seconda che si tratti di:

- cessione della quota di partecipazione di un accomandatario **in presenza di altri accomandatari**;
- cessione della quota di partecipazione **dell'unico accomandatario**.

Cessione della quota di partecipazione di un accomandatario in presenza di altri accomandatari


Nel primo caso, indipendentemente dalla modifica della tipologia di quota rispetto all'acquirente, **non si registrano cambiamenti sostanziali** né nell'assetto societario né nella continuazione dell'attività d'impresa. Potrebbe verificarsi solo una differente ripartizione delle quote tra gli accomandatari e gli accomandanti.

Cessione della quota di partecipazione dell'unico accomandatario

La **situazione è diversa quando la quota dell'accomandatario è detenuta da una sola persona**. Poiché si tratta di una **quota con responsabilità illimitata** in base all'**art. 2315 del Codice civile**, il quale rimanda alle disposizioni relative alla S.n.c., al trasferimento della suddetta quota **si applicano tutte le norme sulla società semplice e sulla S.n.c.**

In particolare, la **cessione della quota** del socio accomandatario implica una **modifica dei patti sociali**, per cui è **necessario il consenso di tutti i soci**, salvo diversa disposizione nell'atto costitutivo.

La disciplina riguardante la cessione della quota del socio accomandante non si applica al caso de quo. Tuttavia, **lo statuto potrebbe prevedere regole diverse per consentire l'uscita di un socio senza necessità di consenso unanime**, subordinando la validità della cessione alla maggioranza dei soci o al solo consenso degli accomandatari.





Se il socio accomandatario amministratore cede la sua quota a un altro socio accomandatario, non vi è alcun automatismo nella nomina ad amministratore del nuovo acquirente. Viene infatti ceduta solo la quota, e non l'incarico amministrativo; pertanto, il nuovo amministratore sarà designato dall'assemblea dei soci secondo le maggioranze previste.

Se i soci accomandatari esistenti non desiderano assumere tale carica, si può **modificare lo statuto**, trasformando la quota di un accomandante in quella di accomandatario, con conseguente nomina dello stesso come amministratore.

Al contrario, **se viene ceduta l'unica quota dell'accomandatario senza alcuna modifica dello status degli altri soci**, ciò comporterà implicitamente l'**approvazione del nuovo socio come amministratore**.

Qualora il **socio accomandatario decida di cedere parte delle sue quote a un terzo interessato ad acquistarle come accomandante**, anche se ci sono modifiche nei patti sociali, **nulla cambia sostanzialmente**, poiché:

- il nuovo socio accomandante non potrà mai essere responsabile come accomandatario;
e
- il socio accomandatario amministratore continuerà ad avere la responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali indipendentemente dalla quantità delle quote possedute.

In sostanza, nulla cambia, poiché **la responsabilità è legata alla tipologia della partecipazione** in base all'**art. 2313, Codice civile**, il quale stabilisce che **i soci accomandanti rispondono limitatamente alla loro sottoscrizione**.

Il trasferimento della quota in caso di decesso dell'accomandatario

In caso di decesso dell'accomandatario trovano applicazione le disposizioni di cui all'**art. 2284, Codice civile**, che così prevede:



"Salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano".

Questa norma indica prioritariamente che **gli altri soci devono liquidare agli eredi la quota del defunto, a meno che preferiscano sciogliere l'azienda o continuare con gli eredi se questi acconsentono**.

Tuttavia, il Codice civile consente ai soci maggiore libertà nel definire modalità diverse nell'atto costitutivo riguardo alla preminenza del socio accomandatario.

Infine, va notato che tra le **clausole inseribili nell'atto costitutivo** vi è quella che **consente all'erede dell'accomandatario solo il diritto alla partecipazione sociale senza trasmettere l'incarico di amministratore** ricoperto dal defunto, poiché tale funzione non spetta automaticamente a tutti gli accomandatari.

A tal proposito si è espressa anche la **Corte di cassazione (Sentenza 15395/2013)** affermando che:



" (...) è invalida la clausola di "continuazione" con la quale i soci di una società in accomandita semplice, nell'atto costitutivo, in deroga all'art. 2284 c.c. prevedono, l'automatica trasmissibilità all'erede del socio accomandatario defunto, di cui non sia certa l'identità, unitamente alla predetta qualità di socio, anche del munus di amministratore (...)".

Conclusioni

Nell'ambito delle società di persone, il **trasferimento della quota** ha un'**importanza maggiore rispetto a quello delle società di capitali**, poiché esiste una **forte connessione tra il socio, la società e la quota detenuta**. La cessione delle quote in una società in accomandita semplice è regolata specificamente dal Codice civile, in particolare quella del socio accomandatario, in ragione delle potenziali conseguenze che possono derivarne.

Normativa di riferimento

Art. 1.703 C.c.

Art. 2.284 C.c.

Art. 2.313 C.c.

Art. 2.315 C.c.

Art. 2.318 C.c.

Giurisprudenza del tribunale delle imprese sull'argomento

Tribunale di Milano verbale della causa n. 16000212 Dell'anno 2011 - 18 dicembre 2012

Preliminare di cessione di quote sociali altrui

Il **preliminare di cessione di quote sociali** con il quale una società in accomandita semplice si impegna a trasferire ad un terzo una partecipazione al proprio interno costituisce una fattispecie di **vendita di cosa altrui**.

Tribunale di Venezia Sentenza n. 1994/2024 pubbl. il 12/06/2024 RG n. 11549/2019 Repert. n. 4478/2024 del 12/06/2024

La liquidazione della quota del socio defunto nelle società di persone

I soci di una s.a.s. possono decidere di riprodurre in statuto il disposto dell'art. 2284 C.c. sia per il caso di decesso del socio accomandatario, sia per il caso di decesso del socio accomandante, con la conseguenza che né gli eredi del socio accomandante, né gli eredi del socio accomandatario subentrano nella posizione del defunto nell'ambito della società, ma hanno diritto solo alla liquidazione della quota del loro dante causa, salvo diverso accordo con gli altri soci in ordine alla continuazione della società. In tal caso, la morte del socio produce, come effetto ex lege, lo scioglimento del rapporto tra tale socio e la società, con conseguente obbligo di liquidazione della quota. Una volta che il socio superstite abbia optato per l'offerta agli eredi della liquidazione della quota appartenuta al defunto secondo le modalità previste dall'art. 2289 C.c., il diritto di credito degli eredi del socio deceduto è indifferente alle successive vicende della società.

La liquidazione della quota deve essere fatta dalla società, che è l'unico debitore. La società di persone, infatti, ancorché priva di personalità giuridica, è dotata di autonoma soggettività giuridica, quale autonomo centro di imputazione di rapporti attivi e passivi.

L'art. 2284 C.c. fa salva la contraria disposizione del contratto sociale. In particolare, i soci possono introdurre nell'atto costitutivo la **clausola di consolidazione**; essa prevede che, in caso di morte del socio, la quota del *de cuius* si accresca in proporzione ai soci superstiti, i quali sono obbligati a liquidare la quota all'eredità. Gli **elementi essenziali** della clausola di consolidazione impura sono pertanto i seguenti:

- la quota del socio defunto si accresce automaticamente ai soci superstiti, in proporzione alle quote di partecipazione al capitale sociale da ciascuno possedute;
- i soci superstiti sono obbligati a liquidare la quota agli eredi entro il termine di sei mesi.

L'onere di provare il valore della quota del socio defunto di una società di persone, ai fini della liquidazione della stessa in favore degli eredi, **incombe ai soci superstiti** e non agli eredi del socio, in quanto solo i soci rimasti in società, e non certo gli eredi del defunto, sono in grado, con la produzione di scritture contabili della società, di di-

mostrare quale era la situazione patrimoniale nel giorno in cui si è verificata la morte del socio e quali sono gli utili e le perdite inerenti alle operazioni in corso in quel momento. **Spetta pertanto al socio superstite dimostrare quale fosse la situazione patrimoniale, nel giorno in cui si è verificato il decesso**, mediante la **produzione in giudizio delle scritture contabili della società**.

Tribunale di Milano N. R.G. 69179/2013 Sentenza n. 11132/2015 pubbl. il 06/10/2015

Scioglimento di s.a.s. per morte del socio accomandante e omessa ricostituzione della pluralità dei soci

In una società in accomandita semplice, il venir meno di una categoria di soci e la sua mancata ricostituzione nel termine semestrale ex art. 2323 C.c. **non determina l'estinzione della società ma il suo scioglimento**, evento che non interferisce in alcun modo sulla circolazione delle partecipazioni sociali, che ben possono essere alienate.

Tribunale di Milano N. R.G. 55751/2011 15 gennaio 2013

Responsabilità del socio cedente per debiti pregressi della s.a.s. nei confronti degli altri soci

In tema di società in accomandita semplice, così come in tema di società in nome collettivo, il **socio cedente che non abbia garantito gli acquirenti della quota ceduta dell'inesistenza dei debiti sociali risponde delle obbligazioni sorte anteriormente alla cessione esclusivamente nei confronti dei creditori sociali**, in forza del disposto dell'art. 2290 C.c., ma **non nei confronti della società o dei cessionari**; ne consegue che né la società, né i cessionari della quota, hanno titolo per essere tenuti indenni dall'ex socio cedente di quanto corrisposto ai creditori.